



Antonio Nicotra
(Avvocato, Gruppo di Studio EUTEKNE)

Nuovo CCII: sintesi delle novità nelle procedure stragiudiziali

> Creditori pubblici qualificati

Debiti fiscali - Agenzia delle Entrate

L'ammontare totale del debito IVA "scaduto e non versato", risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica, sia pari ad almeno il 30% del volume d'affari "del medesimo periodo", e non inferiore ad uno dei seguenti limiti:

- 25.000,00 euro per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2 milioni di euro;
- 50.000,00 euro per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10 milioni di euro;
- 100.000,00 euro per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10 milioni di euro.

Debiti previdenziali – INPS

Il debitore è in ritardo di oltre 6 mesi nel versamento dei contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore a 50.000,00 euro.

Crediti da riscossione - Agente della Riscossione

La somma dei crediti affidati per la riscossione dopo il 15.8.2020, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, supera 500.000,00 euro per le imprese individuali e 1.000.000 di euro per le imprese collettive.

> Composizione del collegio dei tre esperti

- **Primo componente** - designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale o da un suo delegato.
- **Secondo componente** - designato dal presidente della CCIAA o da un suo delegato, diverso dal referente.
- **Terzo componente** - appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, individuato dal referente, sentito il debitore, tra gli iscritti nell'elenco di esperti trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria.

> Iniziativa del debitore tempestiva

L'iniziativa "non è tempestiva" quando il debitore propone una domanda di accesso ad una delle procedure "*oltre il termine di sei mesi*", ovvero presenta l'istanza di composizione assistita della crisi "*oltre il termine di tre mesi*", a decorrere da quando si verifica, alternativamente:

- l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre 3 mesi, degli indici elaborati ex art. 13 co. 2 e 3 del DLgs. 14/2019.

> Misure premiali

- Interessi e sanzioni fiscali.
- Profili procedimentali.
- Responsabilità penale per fatti antecedenti l'assunzione dell'iniziativa.

diretto

VIA AP

> Contenuto del piano

- Situazione economico-patrimoniale e finanziaria.
- cause della crisi.
- Strategie d'intervento e dei tempi per il riequilibrio della situazione finanziaria.
- I creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative.
- Gli apporti di finanza nuova.
- I *“tempi delle azioni da compiersi”* e *“gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto”*.

> Documentazione da allegare

- Scritture contabili e fiscali obbligatorie.
- Dichiarazioni dei redditi dei 3 esercizi o anni precedenti, ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una durata minore.
- Bilanci degli ultimi 3 esercizi.
- Relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata.
- Stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività.
- Elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei crediti e delle cause di prelazione.
- Elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali, l'indicazione dei beni e del titolo da cui sorge il diritto.
- Idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

> Accordi di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa

- I creditori appartenenti alla categoria sono stati informati dell'avvio delle trattative, messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto le informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti.
- L'accordo ha carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa "*in via diretta o indiretta*" e i creditori sono soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità.
- I crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentano il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria.
- I creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo sono soddisfatti in misura "non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale".
- Il debitore ha notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti "ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo".

> Convenzione di moratoria

- Tutti i creditori appartenenti alla categoria sono stati informati dell'avvio delle trattative o messi in condizione di parteciparvi in buona fede e hanno ricevuto “*complete e aggiornate informazioni*” sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti (lett. a).
- I crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentano il 75% di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria (lett. b).
- Sussistono “*concrete prospettive*” che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa “*in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale*” (lett. c).
- Un professionista indipendente ha attestato “*la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lett. c)*” (lett. d).

> Moratoria nel concordato in continuità

I creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito, maggiorato degli interessi di legge, e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà di quello previsto dall'art. 5 del DLgs. 231/2002, in vigore nel semestre in cui è presentata la domanda.

> Piano di concordato

- Cause della crisi.
- Strategie d'intervento e, in caso di continuità, i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.
- Apporti di finanza nuova, "se previsti".
- Azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, con indicazione di quelle eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della liquidazione giudiziale e delle prospettive di recupero.
- Tempi delle attività da compiersi, nonché le iniziative da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi pianificati e quelli raggiunti.
- In caso di continuità, le ragioni per le quali questa è "funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori".
- In caso di "prosecuzione dell'attività in forma diretta", un'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura.

> Locazione finanziaria

Il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare di eventuali canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto rispetto al credito residuo in linea capitale.

> Mutuo con garanzia reale gravante su bene strumentale

Nel caso di continuazione, la disciplina di cui all'art. 100 co. 1 del DLgs. 14/2019 si applica al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il Tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Il professionista indipendente attesta anche che il credito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede gli altri creditori.